

# ***ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI***

## ***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE***

### **Oggetto:**

Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Istituto Zooprofilattico Sperimentale in materia di prodotti di sintesi con potenziale attività antimicrobica

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario  
Leto Andrea

IL Direttore Generale  
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

**Il Responsabile UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari**  
**Dr. Goffredo Grifoni**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA:** Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Istituto Zooprofilattico Sperimentale in materia di prodotti di sintesi con potenziale attività antimicrobica.

**PREMESSO che**

L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica (nel seguito DIPARTIMENTO o Chimica) e nello specifico il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Ivana Fenoglio:

- svolge attività di ricerca e di formazione nel settore della sicurezza dei nanomateriali (nel seguito materiali);
- opera da tempo nello sviluppo e nella definizione di relazioni struttura-attività di nanomateriali per la nanomedicina;
- svolge attività di ricerca nello sviluppo di nanomateriali ad azione antimicrobica, ed è interessata a valutarne le potenzialità come agenti contro i patogeni alimentari e come componenti di imballaggi attivi per gli alimenti.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (nel seguito IZSLT):

- ha fra i suoi scopi quelli riguardanti il supporto analitico e di supporto tecnico scientifico nelle attività inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
- svolge le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- effettua la consulenza, assistenza ed informazione sanitaria agli allevatori ai fini della tutela del patrimonio zootecnico e per il miglioramento igienico delle produzioni e supporta le aziende produttrici di alimenti di origine animale ai fini del miglioramento delle produzioni;
- produce terreni colturali, vaccini, autovaccini, presidi diagnostici e sanitari per il risanamento ed il miglioramento del comparto zootecnico.
- è accreditato da ACCREDIA con n. 0201, ai sensi della norma europea ISO/IEC 17025 e le prove di laboratorio sono servizi a sostegno del controllo ufficiale, dei processi di produzione e di prodotti intesi anche come attività d'insieme di valutazione della conformità;
- possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- è coinvolto nella ricerca sperimentale nel settore della sanità animale, dell'igiene degli alimenti ed in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- è impegnato nel campo dello studio, sperimentazione di tecnologie e metodiche, esecuzione degli esami e analisi necessarie al controllo sulla sanità e salubrità degli alimenti di origine animale e sull'alimentazione animale.

**CONSIDERATO che**

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- rientrano nei compiti del Dipartimento e dell'IZSLT (nel seguito le parti), tra l'altro, l'attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di Enti pubblici e privati;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- vi è ampia convergenza tra le Parti su temi di interesse reciproco riguardanti sia l'area delle produzioni di qualità che di sviluppo nel settore della sicurezza degli alimenti, salute e sanità degli animali, anche nei rispettivi territori di interesse;
- le nanotecnologie rappresentano un'area di sviluppo di scienze integrate, che prevedono l'impiego di materiali di rilevante interesse in termini di sviluppo futuro e che necessitano specifiche expertise nella valutazione dei potenziali applicativi e rischi associati ad aspetti "nanospecifici";
- è di interesse delle Parti, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, favorire l'applicazione imprenditoriale dei prodotti sviluppati anche attraverso conoscenze biotecnologiche, produzione di beni e servizi, salvaguardia dell'ambiente e della salute;
- le Parti, mediante specifico accordo, intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca.

#### **PRESO ATTO** che

- è stata verificata la convergenza di interessi tra il Dipartimento e l'IZSLT attraverso la realizzazione della tesi sperimentale dal titolo "*Antimicrobial effect on *Listeria monocytogenes* of copper-loaded carbon nanoparticles as precursors for the production of active food packaging*" in cui la valutazione degli effetti inibitori, dei nanomateriali verso *Listeria monocytogenes*;
- nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali parte della suddetta tesi è stata svolta presso l'IZSLT;
- I materiali realizzati presso il Dipartimento e successivamente testati presso l'IZSLT, hanno fornito risultati di interesse scientifico per il loro "potenziale" successivo impiego nel settore delle produzioni alimentari e del packaging;
- dai risultati comuni si ravvede l'opportunità di testare i materiali o nuovi prodotti anche verso altri microrganismi e ceppi di campo isolati dall'IZSLT da matrici alimentari.

#### **RITENUTO** che

- le Parti sono interessate allo svolgimento di attività di ricerca di base e applicata nel settore dei materiali e loro interazione con i componenti di differenti matrici del settore agroalimentare e di altre matrici che possono avere effetti sulla salute dell'uomo;
- le Parti ritengono opportuno una valutazione delle proprietà dei materiali in relazione alle specifiche competenze ed expertise di ognuna di esse;
- tra le valutazioni applicative rientrano anche quelle specifiche verso potenziali patogeni oggetto di malattie trasmissibili per via alimentare o flore microbiche proprie degli alimenti;
- si intende proseguire gli studi sui materiali già sintetizzati, ampliando la valutazione delle proprietà antimicrobiche dei suddetti;
- si intende proseguire gli studi sui suddetti materiali anche mediante loro legame a materiali a contatto con alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 smi;
- le Parti ravvedono l'interesse a pubblicare i risultati ottenuti su riviste internazionali oltre ad eventuali titoli in forza dei quali si conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento dei nanomateriali consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

**PROPONE**

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica in oggetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
2. di sottoscrivere l'accordo di collaborazione tra L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica e, nello specifico, il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Ivana Fenoglio e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per studi su tematiche in materia di sintesi di materiali e valutazioni su potenziali attività antimicrobiche da parte di questi ultimi;
3. di identificare quale responsabile IZSLT per la gestione delle attività il dr. Luigi Lanni.

UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari  
(Dr. Goffredo Grifoni)

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari Dr. Goffredo Grifoni avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Istituto Zooprofilattico Sperimentale in materia di prodotti di sintesi con potenziale attività antimicrobica”;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole all’adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Accordo di collaborazione scientifica tra Università degli Studi di Torino e Istituto Zooprofilattico Sperimentale in materia di prodotti di sintesi con potenziale attività antimicrobica” nell’ambito di studi su tematiche inerenti la sintesi di materiali e valutazioni delle potenziali attività antimicrobiche da parte di questi ultimi e, conseguentemente:

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica in oggetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
2. di sottoscrivere l’accordo di collaborazione tra L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Chimica e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
3. di identificare quale responsabile IZSLT per la gestione delle attività il dr. Luigi Lanni.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ugo Della Marta)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**  
**IN MATERIA DI**  
**PRODOTTI DI SINTESI CON POTENZIALE ATTIVITA' ANTIMICROBICA**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Torino** (nel seguito **UNITO**), con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino P.IVA 02099550010 C.F. 80088230018, rappresentato per la firma del presente atto dal **Dipartimento di Chimica** (nel seguito **DIPARTIMENTO o Chimica**), con sede a Torino, in via Valperga Caluso 35, C.F.: 80088230018, pec: chimica@pec.unito.it, rappresentato dal Direttore Prof. Marco Vincenti, nato a Torino il 06.02.1959, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2021, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

**E**

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri** (nel seguito **IZSLT**), Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411, pec: izslt@legalmail.it, nella persona del Dott. Ugo Della Marta, codice fiscale DLLGUO62H14Z133H, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma.

di seguito denominate separatamente anche "la Parte" e congiuntamente "le Parti".

**PREMESSO CHE**

**UNITO - Dipartimento di CHIMICA**

- ✓ il Dipartimento, e nello specifico il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Ivana Fenoglio, svolge attività di ricerca, e di formazione nel settore della sicurezza dei nanomateriali (nel seguito **materiali**)
- ✓ il Dipartimento, e nello specifico il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Ivana Fenoglio, opera da tempo nello sviluppo e nella definizione di relazioni struttura-attività di nanomateriali per la nanomedicina;
- ✓ il Dipartimento, e nello specifico il gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Ivana Fenoglio, svolge attività di ricerca nello sviluppo di nanomateriali ad azione antimicrobica, ed è interessata a valutarne le potenzialità come agenti contro i patogeni alimentari e come componenti di imballaggi attivi per gli alimenti

**IZSLT - Ente sanitario di diritto pubblico;**

- ✓ ha fra i suoi scopi quelli riguardanti il supporto analitico e di supporto tecnico scientifico nelle attività inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
- ✓ svolge le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
- ✓ effettua la consulenza, assistenza ed informazione sanitaria agli allevatori ai fini della tutela del patrimonio zootecnico e per il miglioramento igienico delle produzioni e supporta le aziende produttrici di alimenti di origine animale ai fini del miglioramento delle produzioni;
- ✓ produce terreni colturali, vaccini, autovaccini, presidi diagnostici e sanitari per il risanamento ed il miglioramento del comparto zootecnico.

- ✓ è accreditato da ACCREDIA con n. 0201, ai sensi della norma europea ISO/IEC 17025 e le prove di laboratorio sono servizi a sostegno del controllo ufficiale, dei processi di produzione e di prodotti intesi anche come attività d'insieme di valutazione della conformità;
- ✓ possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- ✓ è coinvolto nella ricerca sperimentale nel settore della sanità animale, dell'igiene degli alimenti ed in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- ✓ è impegnato nel campo dello studio, sperimentazione di tecnologie e metodiche, esecuzione degli esami e analisi necessarie al controllo sulla sanità e salubrità degli alimenti di origine animale e sull'alimentazione animale.

#### **CONSIDERATO** che

- ✓ ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- ✓ rientrano tra i compiti delle Parti – tra l'altro – l'attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di Enti pubblici e privati;
- ✓ vi è ampia convergenza tra le Parti su temi di interesse reciproco riguardanti sia l'area delle produzioni di qualità e di sviluppo nel settore della sicurezza degli alimenti, salute e sanità degli animali, anche nei rispettivi territori di interesse;
- ✓ le nanotecnologie rappresentano un'area di sviluppo di scienze integrate, che prevedono l'impiego di materiali di rilevante interesse in termini di sviluppo futuro e che necessitano specifiche expertise nella valutazione dei potenziali applicativi e rischi associati ad aspetti "nanospecifici";
- ✓ gli sviluppi applicativi delle nanotecnologie e delle nanoscienze, al settore alimentare, hanno portato ad una continua evoluzione del quadro normativo consolidato con il Regolamento (UE) 2015/2283 che è interamente applicabile a partire dal 01 gennaio 2018;
- ✓ è di interesse delle Parti, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, favorire l'applicazione imprenditoriale dei prodotti sviluppati anche attraverso conoscenze biotecnologiche, produzione di beni e servizi, salvaguardia dell'ambiente e della salute;
- ✓ con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca.

#### **PRESO ATTO** che

- ✓ è stata verificata la convergenza di interessi tra il Dipartimento e l'IZSLT attraverso la realizzazione della tesi sperimentale dal titolo "*Antimicrobial effect on Listeria monocytogenes of copper-loaded carbon nanoparticles as precursors for the production of active food packaging*" in cui la valutazione degli effetti inibitori, dei nanomateriali verso *Listeria monocytogenes*;
- ✓ nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali parte della suddetta tesi è stata svolta presso l'IZSLT;
- ✓ I materiali realizzati presso il Dipartimento e successivamente testati presso l'IZSLT, hanno fornito risultati di interesse scientifico per il loro "potenziale" successivo impiego nel settore delle produzioni alimentari e del packaging;

- ✓ dai risultati comuni si ravvede l'opportunità di testare i materiali o nuovi prodotti anche verso altri microrganismi e ceppi di campo isolati dall'IZSLT da matrici alimentari.

**RITENUTO** che

- ✓ le Parti sono interessate allo svolgimento di attività di ricerca di base e applicata nel settore dei materiali e loro interazione con i componenti di differenti matrici del settore agroalimentare e di altre matrici che possono avere effetti sulla salute dell'uomo (es. farmaceutici);
- ✓ le Parti ritengono opportuno una valutazione delle proprietà dei materiali in relazione alle specifiche competenze ed expertise di ognuna di esse;
- ✓ tra le valutazioni applicative rientrano anche quelle specifiche verso potenziali patogeni oggetto di malattie trasmissibili per via alimentare o flore microbiche proprie degli alimenti;
- ✓ si intende proseguire gli studi sui materiali già sintetizzati, ampliando la valutazione delle proprietà antimicrobiche dei suddetti;
- ✓ si intende proseguire gli studi sui suddetti materiali anche mediante loro legame a materiali a contatto con alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 smi;
- ✓ le Parti ravvedono l'interesse a pubblicare i risultati ottenuti su riviste internazionali oltre ad eventuali titoli in forza dei quali si conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento dei nanomateriali consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

Per quanto sopra espresso

**VISTO** il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo.

**Articolo 2 - Finalità e oggetto della collaborazione**

Con il presente accordo Il Dipartimento di Chimica e l' IZSLT, si impegnano a collaborare per: a) per lo sviluppo di nanomateriali o prodotti oggetto di interesse nel settore agroalimentare e farmaceutico per successive valutazioni; b) testare le capacità antimicrobiche dei materiali sviluppati o da sviluppare verso microrganismi potenzialmente patogeni e/o popolazioni microbiche di interesse agroalimentare e farmaceutico; c) valutare la possibilità di impiego dei prodotti sviluppati di cui al punto a) nell'ambito dei materiali a contatto con alimenti.

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Parti.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione quali, tra le altre, iniziative di ricerca, tirocini e tesi di laurea magistrale, le Parti dovranno



addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti delle Parti.

Le finalità e l'oggetto della collaborazione potranno essere anche estese a terzi, mediante specifica regolamentazione, previo accordo tra Parti.

### **Articolo 3**

#### ***Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca***

Il personale delle Parti, coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, così come le strutture e le attrezzature riconducibile a ciascuna Parte, consente l'accesso del personale delle altre Parti sotto la supervisione dei responsabili scientifici.

### **Articolo 4 - Responsabili della convenzione**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per Dipartimento di CHIMICA Prof.ssa Ivana Fenoglio, [convenzioni.scienzenatura@unito.it](mailto:convenzioni.scienzenatura@unito.it)

b) per IZSLT: dr. Luigi Lanni, [segreteria@izslt.it](mailto:segreteria@izslt.it)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alle controparti, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

### **Articolo 5 - Durata della convenzione**

Il presente accordo ha la durata di **5** anni dalla firma delle Parti e alla scadenza potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alla Controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Articolo 6 -Oneri connessi all'attuazione della convenzione**

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria Parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

Eventuali oneri verranno regolati a parte secondo gli accordi.

### **Articolo 7 - Copertura assicurativa**

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

L'IZSLT garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Istituto e dello stesso personale.

## **Articolo 8**

### ***Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***

Ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di UNITO sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto artt. 36 e 37 (modificati dal D.lgs. 39/2016) , esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale delle Parti e i soggetti ad esso equiparati, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il personale che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte, faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale. Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dai Protocolli per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19:

- ✓ in Ateneo dell'Università di Torino — versione giugno 2020. e s.m.i.o di quanto più specifico da valutare caso per caso;
- ✓ in IZSLT secondo quanto riportato nel “Documento di valutazione del rischio”, nel “Protocollo sorveglianza sanitaria tirocinanti o volontari” e nella documentazione del sistema integrato, in particolare nella IL SPP 004: Gestione dell'emergenza SARS Cov 2 e relativi allegati

## **Articolo 9 - *Regime dei risultati della collaborazione scientifica***

### **PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro riconducibile al presente accordo appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 30 /2005 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

I risultati ed eventuali prodotti applicativi inerente al presente accordo potranno essere oggetto di cessione o vendita a terze parti, nonché oggetto di partecipazione a progetti con terze parti, solo a seguito di specifici Accordi scritti tra le Parti. In particolare, nel caso di vendita, saranno concordate forme di compartecipazione agli eventuali utili da formalizzare mediante apposito accordo scritto ad integrazione della presente accordo.

## **Articolo 10 – *Pubblicazioni***

La pubblicazione e/o la presentazione a congressi dei risultati scientifici, ottenuti nell'ambito delle attività del presente accordo, dovranno essere concordate preventivamente, comunicandone gli estremi in forma scritta.

Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare il presente accordo e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

## **Articolo 11 - *Utilizzo del nome e del logo delle Parti***

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo di UNITO e IZSLT potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione del nome e del logo di UNITO e quelli di IZSLT straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata e comunque non potranno mai essere adottati/utilizzati a scopi pubblicitari.

## **Articolo 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione il Foro competente è quello di Torino.

## **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione/accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 25 maggio 2018, dal Decreto di adeguamento D.Lgs. 101/2018 e dal Codice privacy (D.lgs. 196/2003).

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si informa che ai fini del presente accordo,

- L'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: [ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it) oppure e-mail: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it).
- L'IZSLT – sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411– individua come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 – il Direttore Sanitario Dr. Andrea Leto che è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it) oppure email: [andrea.letto@izslt.it](mailto:andrea.letto@izslt.it)

## **Articolo 14 - Registrazione e spese**

La presente convenzione è soggetta: a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente; è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine dovuta su un unico esemplare, assolta in modo virtuale (Art.15 del D.P.R. 642/1972) per l'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della L. 241/90 come modificato dal D. L. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della L. 241/90).

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

#### **PER UNITO**

Il Direttore del Dipartimento di Chimica

Prof. Marco Vincenti

Per presa visione/accettazione il/la Resp. Scientifico/a

Prof. Ivana Fenoglio

La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella Trombetta

#### **PER IZSLT**

Il Direttore Generale Dott. Ugo Della Marta in qualità di rappresentante legale

Per presa visione/accettazione il Refer./Resp.

Dott. Luigi Lanni